



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Buoni pasto: nuovi limiti dalla Cassazione

Autore: Carlos Arija Garcia | 23/10/2020



Niente ticket a chi rinuncia alla pausa pranzo di propria volontà e non per esigenze di servizio. La Corte: non hanno natura retributiva.

Un conto è **saltare la pausa pranzo** per necessità, un altro ben diverso è farlo per scelta propria. Ed in quest'ultimo caso, il dipendente non ha diritto al **buono**

pasto. Lo ha stabilito la **Cassazione** in una recente sentenza **[1]** con cui ha respinto il ricorso di una dipendente determinata a recuperare in denaro i **ticket** non avuti dal datore di lavoro.

Secondo la Suprema Corte, il lavoratore che rinuncia volontariamente e non per ragioni di servizio alla pausa per mangiare non può pretendere dall'azienda o dalla Pubblica Amministrazione per cui lavora il riconoscimento del buono che, in realtà, non utilizza. Questo perché il diritto al ticket ha natura assistenziale e non retributiva, cioè è finalizzato a compensare la **mancanza del servizio mensa** a chi è costretto ogni giorno a mangiare fuori casa. In altre parole: serve ad aiutare chi abita lontano dal posto di lavoro e non ha il tempo materiale per andare a casa a mangiare e tornare in ufficio, ma **non fa parte dello stipendio**.

Inoltre, ricorda la Cassazione, il **diritto al buono pasto** è vincolato dagli accordi collettivi. Ma in mancanza di indicazioni in tal senso, la norma generale vincola il riconoscimento dei buoni pasto al loro effettivo utilizzo, non per fare la spesa al supermercato ma per fare quotidianamente la **pausa pranzo**.

A nulla servono - concludono i giudici supremi - le circolari interne che consentono l'erogazione dei ticket anche senza la pausa: si tratta, sottolinea la Corte, di documenti che hanno una finalità di chiarimento, non di una fonte di diritto (leggi per approfondire: "[Chi rinuncia alla pausa pranzo ha diritto ai buoni pasto?](#)").

Note

[1] Cass. sent. n. 22985/2020.